



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 281-*terdecies* e 281-*sexies* ultimo comma c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3379/2024 tra le parti:

X .. (C.F. e P.IVA ..), in persona del l.r.p.t. .., rappresentata e difesa dagli Avv.ti VITTORIO AMEDEO FRANÇOIS (C.F. FRNVTR72S11D612C) e VALENTINA ANICETTI (C.F. NCTVNT85R51A564F), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Firenze, Via Jacopo Nardi n. 2

ATTRICE

e
y .., con sede in .. in persona dell'Amministratore Unico .. (C.F. ..), rappresentato e difeso dall'Avv. .. (C.F. I ..), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito ..

2 .. (C.F. ..), rappresentato e difeso dall'Avv. .. (C.F. ..), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito i ..

CONVENUTI

L .. (numero di iscrizione al I ..), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ! ..

(C.F. I), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in

INTERVENUTA

OGGETTO: accertamento negativo del credito.

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: *"Voglia l'adito Tribunale di Firenze previa ogni declaratoria di legge: -Respingere ogni domanda anche riconvenzionale così come avanzata da parte convenuta da Y in persona del titolare sig. Z sia in rito che nel merito perché completamente infondata e comunque non provata; -Respingere ogni domanda anche riconvenzionale così come avanzata da parte convenuta Z*

in proprio sia in rito che nel merito perché completamente infondata e comunque non provata. In accoglimento delle domande svolte da parte attrice: -accertare e dichiarare che – alla data del deposito del presente ricorso- sulla scorta di quanto pattuito nel contratto del 15.09.2020, poi receduto (ma i cui effetti si sono riverberati in quello del 25.05.2022) nonché per il contratto del 25.05.2022 nessuna somma deve saldare la ricorrente in ordine alle richieste di pagamento inviate da Y in persona del suo amministratore Z aventi ad oggetto le fatture emesse nei confronti delle varie Società per tutte le ragioni già esplicitate in parte narrativa; -in ogni caso, accertare e dichiarare in ogni caso che sulla scorta dei contratti del 15.09.2020 e del 25.05.2022, l'unico soggetto eventualmente legittimato passivo al pagamento dell'eventuale credito del Z nelle vesti sopra indicate, è la X e non anche le Società mandanti della stessa X a cui invece sono state intestate le fatture, per tutte le ragioni già indicate in parte narrativa. -Voglia inoltre, accertare e dichiarare che, alla data del deposito del presente ricorso, sulla scorta del contratto del 15.04.2016 e per i contratti del 15.09.2020 e 25.05.2022 nessuna somma deve saldare la ricorrente in ordine alle richieste di pagamento inviate dall' Z anche in proprio aventi ad oggetto le fatture per supposta attività legale svolta davanti ai vari Giudici di Pace sul territorio italiano, e ciò in quanto i contratti del 15.09.2020 e del 25.05.2022 prevedevano solo lo svolgimento di attività stragiudiziale e per il contratto del 15.09.2016 in quanto: -lo Y (non risulta legittimata attiva a richiedere alcun pagamento in quanto il contratto del 15.04.2016 prevedeva come professionista incaricato a svolgere l'attività giudiziale solo Z in proprio o in qualità di titolare dello studio entrambi quindi soggetti di diritto italiano; -in ogni caso, accertare e dichiarare che anche nel merito le avanzate richieste di pagamento così come

indicate nel ricorso introduttivo del giudizio sono del tutto inconsistenti sia nell'an che nel quantum debeat e non provate; -Voglia il Tribunale adito inoltre, accertare e dichiarare che, alla data del deposito del presente ricorso, sulla scorta del contratto del 15.04.2016 e per i contratti del 15.09.2020 e 25.05.2022, nessuna somma deve saldare la ricorrente per "consulenza legale" di euro 252.000,00, così come paventata sussistere nell'atto di cessione del credito intercorso tra Z e anche quale titolare dello Y e la società L in quanto in alcuno dei richiamati contratti era stata pattuita la stessa consulenza legale sic et simpliciter così come alcun compenso per la stessa paventata consulenza; -Infine, Voglia respingere la domanda in rito formulata dalla L nella propria comparsa di costituzione e risposta e intervento volontario in quanto la cessione del credito non può derogare la competenza e la giurisdizione in danno del debitore ceduto. - Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori oltre rimborso di marca e cu nei confronti di tutte le parti convenute. -Con vittoria di spese e competenze del giudizio di mediazione nei confronti Z in proprio e in qualità di titolare dello Y

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Y

: "Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere e giudicare: IN VIA PRELIMINARE Revocare l'ordinanza del 23.01.2026, previa rimessione della causa sul ruolo, e accogliere tutte le richieste istruttorie formulate in atti e qui da intendersi trascritte, iniziando con l'accoglimento della chiamata in causa del predetto terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis C.p.c. e l'istanza ex artt. 118 e 210 C.p.c.. NEL PROSIEGUO 1) dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità della domanda attorea per mancata mancata mediazione obbligatoria – per la carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c. del ricorrente per gli ampi motivi esposti in premessa, adottando i conseguenziali provvedimenti; 2) rigettare in ogni caso la domanda proposta dalla parte ricorrente adottando tutte le ovvie conseguenze di legge e con l'ulteriore condanna della X al pagamento in favore della comparente Società della somma da determinarsi ex art. 96 C.p.c.; 3) accogliere la domanda riconvenzionale proposta nei confronti del ricorrente e condannarlo a pagare in favore dell'odierno comparente la somma di Euro 447.019,44, o quella diversamente determinata in corso di causa anche per effetto della quantificazione del danno di cui ai punti 4 e 5 della domanda riconvenzionale, oltre interessi moratori dal 22.05.2022, per gli ampi motivi di cui in premessa; 4) accogliere la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa e condannare, in persona del legale rappresentante p.t., P

., a pagare in favore dell'odierna parte comparente la somma che sarà determinata in corso di causa, così come sopra esposto, motivato e provato; 5) vinte le spese, comprese quelle di trasferta e le competenze di giustizia”.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO

2

“Voglia l'Ill.mo Sig.

Giudice Unico del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere e giudicare:

IN VIA PRELIMINARE Revocare l'ordinanza del 23.01.2026, previa rimessione della causa sul

ruolo, e accogliere tutte le richieste istruttorie formulate in atti e qui da intendersi trascritte,

iniziando con l'accoglimento della chiamata in causa del predetto terzo nel rispetto dei termini

dell'articolo 163 bis C.p.c. e l'istanza ex artt. 118 e 210 C.p.c.. NEL PROSIEGUO 1) dichiarare

l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione - la carenza di interesse ad agire ex

art. 100 C.p.c. del ricorrente per gli ampi motivi esposti, adottando i conseguenziali

provvedimenti; 2) rigettare in ogni caso la domanda proposta dalla parte ricorrente adottando

tutte le ovvie conseguenze di legge e con l'ulteriore condanna della  al pagamento in

favore del comparente della somma da determinarsi ex art. 96 C.p.c.; 3) accogliere la domanda

riconvenzionale proposta nei confronti del ricorrente e condannarlo a pagare in favore

dell'odierno comparente la somma di Euro 135.072,16, o quella diversamente determinata in

corso di causa anche per effetto di quanto verrà quantificato in corso di causa per

l'inadempimento relativo al contratto , oltre interessi moratori dal 15.09.2022,

per gli ampi motivi di cui in premessa; 4) accogliere la domanda proposta nei confronti del

terzo chiamato in causa e condannare, in persona del legale rappresentante p.t., la società



., a pagare in favore dell'odierna parte comparente la

somma che sarà determinata in corso di causa, così come sopra esposto, motivato e provato; 5)

vinte le spese, comprese quelle di trasferta e le competenze di giustizia”.

CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore del Pretore di Lugano. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.



ha convenuto in giudizio



e

2

chiedendo: accertarsi l'inesistenza dei crediti a titolo di

risarcimento danni e compenso professionale per attività che i convenuti affermavano di aver

eseguito in forza degli incarichi loro conferiti; in ogni caso, dichiararsi che gli importi eventualmente accertati come spettanti ai convenuti sono da corrispondersi da parte sua e accertarsi che non è dovuto l'importo di € 252.000,00, indicato nell'atto di cessione del credito intercorso tra Z e la società L e le spese.

A sostegno delle domande proposte l'attrice, premessa la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza dell'intestato Tribunale, ha dedotto:

- di aver conferito al convenuto Z con contratti del 05.04.2016 e del 15.09.2020, l'incarico di eseguire attività professionali in sede giudiziale e stragiudiziale, dirette al recupero dei crediti nei confronti, col primo accordo, *"dei trasgressori stranieri del codice della strada italiano o delle condizioni contrattuali del transito autostradale, così come rilevati dai verbali e documenti forniti dai propri clienti"* e, col secondo, *"dei cittadini svizzeri o residenti in territorio elvetico, per il mancato pagamento dei transiti autostradali effettuati in Italia così come rilevati e comprovati dai RMPP (rapporti di mancato pagamento pedaggio) e dai verbali e documenti forniti dai propri clienti"*;
- che, con successivo contratto del 25.05.2022, previa risoluzione del precedente del 15.09.2020, era stato conferito allo Y l'incarico avente ad oggetto il recupero stragiudiziale dei crediti relativi a posizioni debitorie non ancora definite;
- che mediante gli accordi con i convenuti era stato stabilito che il compenso per le attività professionali eseguite sarebbe stato loro corrisposto esclusivamente in ipotesi di effettivo recupero dei crediti, e da versarsi, rispettivamente, per le attività giudiziali, mediante il riconoscimento delle somme liquidate e pagate a titolo di spese e compensi da parte dei debitori soccombenti nei procedimenti giudiziali fruttuosamente instaurati e, per le attività stragiudiziali, mediante addebito diretto a questi ultimi delle somme forfettarie indicate dall'art. 7 lett. a, b, c del contratto del 25.05.2022;
- che, dopo una prima fase di proficua collaborazione collocabile temporalmente dalla stipula del primo contratto del 2016 fino a quello del 15.09.2020, i rapporti tra le parti si erano deteriorati in ragione dell'inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattualmente assunti, consistito nel mancato invio di comunicazioni sull'attività svolta, nonché sullo stato delle pratiche stragiudiziali e giudiziali avviate, circostanze queste che l'avevano indotta ad avvalersi, nel dicembre del 2022, del diritto di recesso di cui all'art. 10 del contratto da ultimo stipulato;

- di aver ricevuto, dopo l'invio di detta comunicazione di recesso, da Z in proprio e in qualità di amministratore dello Y numerose richieste di pagamento di compensi professionali – erroneamente inviate anche alle società mandanti, titolari dei crediti da recuperare – aventi ad oggetto causali del tutto generiche, che non consentivano di identificare le attività esercitate e la relativa riferibilità ai contratti d'opera professionale sottoscritti ("*risarcimento danni inadempimento contratto del 25.05.2022*"; "*residuo compenso professionale come da contratto del 25.05.2022*"; riferimenti a targhe di veicoli, a vari paesi nonché a cause asseritamente instaurate dinanzi a diversi Giudici di Pace sul territorio italiano);

- l'infondatezza di dette richieste di pagamento per l'attività giudiziale e stragiudiziale e per risarcimento danni di cui alle fatture indicate da pag. 17 a pag. 29 del ricorso introduttivo, contestate formalmente con atti inviati con raccomandata o PEC, in quanto infondate, prive di titolo giustificativo, abnormi, in parte provenienti da soggetto non legittimato (ossia dal convenuto Y anziché dall' Z in proprio) e produttive di danni d'immagine e commerciali, per essere state erroneamente inviate anche alle società autostradali titolari dei crediti da recuperare, rimaste estranee ai rapporti contrattuali per cui è causa;

- di non aver mai ricevuto dai convenuti alcuna informazione in merito ai procedimenti instaurati, agli atti introduttivi redatti né alle sentenze definitive emesse dai Giudici nei giudizi intrapresi;

- l'inesistenza dei crediti, oggetto di richieste di pagamento del 12.01.2023, per compensi professionali in ordine all'attività di consulenza, ceduti in favore della terza L, atteso che non erano state specificate le prestazioni eseguite e che, in ogni caso, difettava il titolo a sostegno delle pretese avanzate nei propri confronti;

- il difetto di prova, da parte dei convenuti, circa l'effettiva esecuzione delle attività professionali dirette al recupero dei crediti, nonché di quelle di consulenza oggetto di cessione.

Con distinte comparse del 27.12.2024 si sono costituiti in giudizio Y e Z (nel prosieguo anche solo Y), chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della terza P: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; in ogni caso, rigettarsi la domanda di accertamento negativo dei crediti promossa dalla controparte con condanna di quest'ultima al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, condannarsi, rispettivamente, l'attrice al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 135.072,16 in favore del Z e di € 300.694,44 in

favore dello Y o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori dal 22.05.2022, e la terza chiamata P al pagamento dei compensi dovuti come accertati in giudizio, vinte le spese, comprese quelle di trasferta.

A sostegno delle pretese avanzate, i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alle domande spiegate dall'attrice per doversi la relativa causa decidere dalla competente Autorità giudiziaria svizzera, e hanno dedotto in rito e nel merito:

- la mancanza dei presupposti per l'instaurazione della presente causa con rito semplificato ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c.;
- il difetto, in capo all'attrice, di legittimazione attiva e di interesse ad agire in giudizio per l'accertamento negativo dei crediti per cui è causa, atteso che, per un verso, le richieste di pagamento contestate erano rivolte a terzi estranei al giudizio, e che, per altro verso, difettavano le condizioni di cui all'art. 100 c.p.c., mancando la prova dell'invio di un'ingiunzione formale di pagamento, nonché di pregiudizi concreti subiti e della possibilità di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
- che l'incarico professionale conferito al Z con contratto del 05.04.2016 aveva ad oggetto esclusivamente l'esecuzione di attività volte al recupero dei crediti indicati dall'attrice mediante la proposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo dinanzi agli uffici del Giudice di Pace competenti;
- di aver richiesto, con le fatture contestate dall'attrice elencate alla lettera D) del ricorso introduttivo del presente giudizio, il pagamento dei compensi spettanti per le attività di recupero dei crediti eseguite, in adempimento dei diversi incarichi di cui al doc. n. 2, mediante l'avvio di azioni esecutive nei confronti dei debitori nel territorio svizzero in forza delle sentenze indicate nelle lettere raccomandate del 23.10.2023, contenenti le richieste di saldo del corrispettivo e di svincolo dall'obbligo di mantenere il segreto professionale;
- di aver diligentemente svolto gli incarichi professionali per cui è causa, provvedendo anche a relazionare in ordine all'attività svolta in favore dell'attrice, la quale, consapevole dei risultati economici ottenuti in ragione delle significative somme percepite – pari a oltre € 700.000,00, come si evince dagli estratti conto prodotti – aveva manifestato apprezzamento rispetto al lavoro svolto, al punto che le parti avevano deciso, nel corso del rapporto, di concludere il contratto d'opera professionale in data 25.05.2022, nonché di costituire insieme la società XS

- di aver correttamente intestato le fatture aventi ad oggetto il corrispettivo maturato per le attività professionali eseguite alle società titolari dei crediti recuperati;

- l'avvenuta cessione dei crediti per consulenza per cui è causa, vantati dal Z alla terza

L
- che Z : spetta in via riconvenzionale il pagamento, quanto all'attrice, delle somme: i) di € 91.003,27 corrispondente alla percentuale del 40% degli importi corrisposti dai debitori svizzeri, indebitamente trattenuta in violazione delle previsioni pattuite con il contratto del 15.9.2020; ii) di € 27.463,04 a titolo di risarcimento dei danni subiti, consistiti nei maggiori esborsi sostenuti per ottenere, a fronte del rifiuto della società attrice, lo svincolo dal segreto professionale dalla Commissione per l'avvocatura del Tribunale di Lugano; iii) di € 16.605,85 a ristoro dei costi sostenuti per difendersi dinanzi alla Commissione di disciplina degli avvocati del Canton Ticino, a fronte dell'esposto presentato dall'attrice ed esitato nell'archiviazione; quanto all'attrice e alla terza chiamata: iv) di importo da determinarsi in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni emergenti e da lucro cessante derivanti dall'inadempimento contrattuale dell'attrice per aver conferito a terzi, in violazione degli accordi assunti, l'incarico di recuperare i crediti della società

P 1. derivanti dal mancato pagamento dei pedaggi da parte di soggetti di nazionalità elvetica;

- che allo Y spetta in via riconvenzionale il pagamento, quanto all'attrice, delle somme: i) di € 58.530,00 corrispondente alla percentuale del 40% degli importi corrisposti dai debitori svizzeri indebitamente trattenuta in mancanza di una previsione sul punto nel contratto del 25.5.2022; ii) di € 236.180,40 corrispondente alla differenza tra la misura del compenso professionale pattuita, rispettivamente, nei contratti del 2020 e del 2022, dovendosi reputare le previsioni sulla minore quantificazione del corrispettivo contenute in quest'ultimo contratto frutto di un'imposizione dell'attrice, sanzionabile ex art. 1440 c.c.; iii) di € 5.984,04 a titolo di risarcimento dei danni subiti, consistiti nei maggiori costi sostenuti per ottenere, a fronte del rifiuto dell'attrice, lo svincolo dal segreto professionale dalla Commissione per l'avvocatura del Tribunale di Lugano; e quanto all'attrice e alla terza chiamata: iv) di importo da determinarsi in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni emergenti e da lucro cessante derivanti dall'inadempimento contrattuale dell'attrice per aver conferito a terzi, in violazione degli accordi assunti, l'incarico di recuperare i crediti della società P derivanti dal mancato pagamento dei pedaggi da parte di soggetti di nazionalità elvetica.

Con Ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice ha accertato l'esistenza dei difetti della procura e di rappresentanza ivi descritti e ha assegnato ai convenuti un termine perentorio per la sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., invitato le parti a prendere posizione in merito alle questioni relative alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano nel presente giudizio e per l'applicabilità della Legge italiana e, infine, ha fatto presente la necessità, in caso di prosecuzione del giudizio previa sanatoria dei difetti accertati, di disporre l'esperimento della mediazione obbligatoria a norma dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.lgs. n. 149/2022, vertendo la causa nella materia del contratto d'opera professionale.

In data 26.02.2025 è intervenuta volontariamente in giudizio L, la quale ha dedotto di essere cessionaria dei crediti a titolo di compensi per consulenza legale per cui è causavanti da Y e ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito in favore del Pretore di Lugano in forza dell'art. 9 del contratto di cessione del 12.12.2022, vinte le spese.

Nel proseguo il Giudice, visti i documenti depositati dalle parti convenute nei termini loro assegnati per la sanatoria dei difetti e ritenuti insussistenti i presupposti per la fissazione di nuova udienza ai fini della citazione della terza P, nonché per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario ex art. 281 *duodecies* comma 1 c.p.c., ha concesso alle parti, che ne avevano fatto richiesta a norma dell'art. 281 *duodecies* comma IV cpc, il termine perentorio di venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e l'ulteriore termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Rigettate le istanze istruttorie delle parti per essere la causa matura per la decisione sulla scorta dei documenti agli atti, è stata fissata l'udienza di discussione orale, al cui esito il Giudice ha riservato il deposito della presente sentenza.

* * *

1. Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile.

1.1. In limine litis, occorre verificare la corretta instaurazione del presente giudizio, sotto il profilo relativo alla giurisdizione.

Invero, a norma dell'art. 11 L. 218/1995, che ha in parte abrogato, modificandolo, l'art. 37 cpc, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero può essere rilevato in

qualunque stato e grado del processo dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana e cioè che abbia sollevato la relativa eccezione col primo scritto difensivo, ed è rilevabile d'ufficio dal giudice, in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se si controverte su azioni reali relative ad immobili siti all'estero ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Nel caso in esame, l'attrice ha convenuto in giudizio Z e Y al fine di accertare l'inesistenza dei crediti a titolo di compensi e risarcimento dei danni di cui questi ultimi le avevano richiesto il pagamento in via stragiudiziale o avevano affermato essere stati oggetto di cessione, tutti scaturiti dall'esecuzione di prestazioni d'opera professionale in forza dei contratti del 05.04.2016, del 15.09.2020 e del 25.5.2022 (docc. 1, 2, 3 allegati al ricorso).

Tanto premesso ed esclusa la qualità di consumatore invocata dall'attrice X, non avendo la stessa concluso i contratti per cui è causa per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta, deve darsi atto dell'applicabilità della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, posto che la controversia attiene alla materia commerciale e presenta elementi di internazionalità coinvolgenti Stati vincolati dalla predetta Convenzione (art. 1 Conv. Lugano).

Orbene, la Convenzione, secondo un'impostazione sistematica comune al Regolamento dell'Unione Europea Bruxelles I (44/2001), contempla, accanto al foro generale del luogo del domicilio del convenuto (art. 2):

- una serie di fori alternativi speciali (artt. 5 e ss), tra i quali quello inerente alla materia contrattuale, del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (art. 5, n. 1);
- le ipotesi di competenza esclusiva di cui all'art. 22 Convenzione (diritti reali immobiliari, validità di iscrizioni in pubblici registri, validità di privative industriali, altre fattispecie espressamente previste dalla norma);
- il foro c.d. in proroga (art. 23), per tale intendendosi quello stabilito per accordo delle parti per iscritto o oralmente con conferma scritta, ovvero per accordo tacito e mancato rilievo del difetto di giurisdizione dal convenuto in giudizio (art. 24).

Nel caso di specie i tre contratti posti a fondamento delle pretese di pagamento attoree, recano clausole elettive del foro in proroga, individuato nel Giudice italiano e, segnatamente, nel Tribunale di Firenze (cfr allegati al ricorso: doc. 1 art. 9, doc. 2 art. 12, doc. 3 art. 13).

Ne consegue che sussiste, rispetto alle domande attoree, la giurisdizione del Giudice italiano, non potendosi addivenire a differenti conclusioni in ragione delle clausole recanti indicazione, quale Giudice competente, di quello svizzero, contenute nelle procure sub docc. 2I e ss di parte convenuta 2 nei contratti di cessione del credito, da cui, secondo i convenuti, deriverebbero le pretese creditorie che erroneamente l'attrice ricondurrebbe agli accordi prodotti sub docc. 1, 2, 3 allegati al ricorso.

Invero, in primo luogo, la determinazione della giurisdizione rispetto alle domande attoree non può che avvenire sulla base delle stesse, attenendo la questione circa la prova del titolo delle pretese (individuato dai convenuti nelle procure sub docc. 2I e ss de 2) al merito della causa e non potendo incidere sull'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione.

In secondo luogo, gli accordi per la determinazione in proroga della competenza contenuti negli atti di cessione del credito non sono opponibili all'attrice, che non ne è parte e, viceversa, rimangono vincolanti per la cessionaria quelli conclusi tra le parti del contratto da cui sono derivati i crediti oggetto di causa.

1.2. Quanto al profilo relativo alla legge applicabile ai rapporti per cui è causa viene in rilievo l'art. 57 del D.lgs. n. 218 del 1995 recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato secondo cui *“Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”*.

Come chiarito dalla SC, detta norma ha previsto *“un mero meccanismo di rinvio ed estensione della disciplina europea al tempo vigente, stabilendo che le obbligazioni contrattuali sono "in ogni caso" (e dunque al di là dei limiti dell'ambito di applicazione territoriale della convenzione) regolate dalla Convenzione di Roma del 1980 pur senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili. Tuttavia, a seguito della sostituzione della Convenzione di Roma con il Regolamento Roma I, ed in considerazione dell'applicabilità erga omnes del Regolamento, per cui la legge designata trova applicazione anche se deriva da uno Stato non contraente (art. 2), il rinvio operato dall'art. 57 della l. n. 218/1995 risulterebbe ridimensionato e la fonte principale di determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è costituita dal Regolamento Roma I”* (in termini Cass. n. 7428/2021).

Pertanto, al fine di individuare la legge applicabile ai contratti d'opera professionale per cui è causa occorre fare riferimento al Regolamento Roma I (CE n. 593/2008), atteso che dette tipologie negoziali non rientrano tra quelle espressamente escluse dal campo di operatività di detta normativa europea (cfr. art. 1 del Regolamento in questione).

Ebbene, secondo quanto previsto dal Regolamento Roma I, la libera scelta delle parti contraenti costituisce il criterio prioritario di individuazione della legge applicabile al rapporto, sicché unicamente in difetto di accordo sul punto sono destinate ad operare, a seconda della tipologia negoziale che viene in rilievo nel caso concreto, le regole sussidiarie della residenza abituale del venditore o del prestatore di servizi ivi stabilite all'art. 4.

Detta scelta, come stabilito dal secondo periodo dell'art. 3 del Regolamento, deve essere espressa o comunque risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso, con ciò ammettendosi, pertanto, la possibilità per le parti contraenti di optare, anche implicitamente, per l'applicazione di una determinata legge nazionale al rapporto che le coinvolge.

Ciò detto, nel caso di specie, è dirimente il fatto che le parti, sollecitate dal Giudice a formulare le proprie osservazioni sul punto con Ordinanza del 10.1.2025, non abbiano messo in dubbio l'applicabilità della Legge italiana sia con riferimento alle domande attoree, sia con riferimento a quelle riconvenzionali dei convenuti.

Ad abundantiam, si osserva che il primo contratto tra le parti prevede espressamente l'applicabilità della Legge italiana ai rapporti da esso scaturiti (doc. 1 di parte attrice, art. 9) e che, quanto ai restanti, la scelta delle parti di avvalersi della legge italiana si evince da plurimi elementi concordanti, quali: *i)* l'esplicito richiamo operato a norme e istituti tipici della legge italiana sia nel testo del contratto del 2022 (doc. 2 di parte attrice cfr. art. 4 e 6 in cui ci si riferisce al D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati e agli istituti della diffida ad adempiere e della costituzione in mora del debitore), sia negli atti difensivi depositati dalle parti nel presente giudizio (entrambe le parti riportano norme, istituti e orientamenti giurisprudenziali italiani a sostegno delle rispettive posizioni); *ii)* l'individuazione in via esclusiva del Tribunale di Firenze quale foro competente per le controversie sorte in ordine al contratto.

Quanto ai compensi per consulenza di cui all'atto di cessione dei crediti del 12.12.2022, si tratta di accordi non opponibili in alcun modo all'attrice, che non ne era parte.

Ne consegue l'applicabilità della legge italiana ai rapporti negoziali per cui è causa.

2. Sulla sanatoria dei difetti rilevati ex art. 182 c.p.c.

I difetti rilevati ex art. 182 c.p.c. con ordinanza del 10.01.2025 sono stati sanati entro il termine perentorio ivi stabilito del 17.03.2025, in ragione del deposito da parte dei convenuti in data 26.02.2025 di memoria di costituzione di nuovo Difensore, munito di idonea procura alle liti.

Non può, invece, reputarsi valida la ratifica della procura alle liti conferita al  e depositata in data 03.02.2025, in difetto di specifica autenticazione notarile della firma (che risulta autenticata dallo stesso  e non da notaio all'uopo legittimato; in termini si vedano Cass. n. 26951/2017 e n. 19321/2018 secondo cui *“Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della "lex loci", occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Svizzera, non essendo stata allegata l'attività certificativa svolta dal notaio e, cioè, l'attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza da persona di cui aveva accertato l'identità”*).

3. Sulla procedibilità della domanda attorea.

Ancora, *in limine litis*, occorre dare atto che, nel presente giudizio, attinente all'accertamento negativo del compenso relativo a contratti di opera professionale, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto come obbligatorio a pena di improcedibilità a norma dell'art. 5 D.lgs. 28/2010 come modificato dal D.lgs. 149/2022.

Detta condizione deve reputarsi assolta, essendo tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di procura/rappresentanza sollevata dai convenuti e dalla terza intervenuta.

Invero, a norma dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, nella versione *ratione temporis* vigente, come interpretato dall'orientamento consolidato della SC, il termine per l'eccezione di improcedibilità del convenuto o il rilievo da parte del Giudice, è quello della prima udienza del giudizio di primo grado

o comunque la prima difesa utile successiva al deposito del verbale di mediazione (in termini Cass. n. 205/2024; Cass. n. 29017/2018).

Ebbene, dal verbale di mediazione depositato dall'attrice il 27.02.2025 si evince che il procedimento in questione è stato eseguito, ancorché con esito negativo in ragione della mancata partecipazione dei convenuti regolarmente invitati, i quali pertanto nessuna eccezione hanno sollevato avanti il mediatore.

Nella prima difesa utile successiva a detto deposito, ossia all'udienza del 21.05.2025, ¹ **Z** ; si è limitato a eccepire *“la nullità della mediazione poiché introdotta come delegata come da provvedimento del giudice 10.1.2025”* e la terza **L** non era ancora costituita (l'atto di intervento è stato depositato il 26.02.2025).

Solo successivamente, con rispettive memorie ex art. 281 *duodecies* comma 4 primo termine c.p.c. del 04.06.2025 e del 07.06.2025 i convenuti **Z** e **Y** e la terza intervenuta **L** hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione allegando il difetto di procura sostanziale del soggetto che vi ha partecipato per conto dell'attrice (nello specifico, i convenuti hanno affermato che *“Cosa ancora più grave, la stessa parte che ha introdotto la mediazione, così come quella che ha partecipato per la parte attrice, era ed è sprovvista della procura speciale sostanziale, per cui la presente domanda giudiziale è a maggior ragione improcedibile e non può essere sanata tale nullità. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18106/2024 ribadisce un principio essenziale in tema di mediazione obbligatoria. La domanda è improcedibile se l'avvocato si presenta in mediazione senza una specifica procura sostanziale”*, mentre la terza intervenuta ha dedotto che *“Agli atti le parti non sono comparse personalmente, ma sono comparsi terzi non muniti della procura speciale sostanziale. Su tutti i siti istituzionali, anche e soprattutto di quelli relativi alla professione dell'avvocatura, sono evidenziati gli elementi di come e con che forma scrivere la delega in mediazione. La Riforma Cartabia ha stabilito infatti che solo in presenza di giustificati motivi la parte potrà farsi sostituire da un delegato (art. 8 comma 4 D.Lgs. 28/2010). Ha poi stabilito che quest'ultimo deve essere a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri: dovrà cioè essere dotato di procura speciale e sostanziale per la mediazione”*).

Nel caso di specie, pertanto, l'unico difetto dedotto – in maniera peraltro scarsamente intellegibile - a sostegno dell'eccezione di nullità della mediazione alla prima udienza successiva al deposito del verbale di mancato accordo sembra essere rappresentato dall'introduzione del relativo

procedimento non prima della causa, bensì su ordine del Giudice, come invece consentito dagli artt. 5 e ss D. Lgs. 28/2010.

Solo con la successiva memoria ex art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c. è stata articolata in maniera compiuta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancanza della procura sostanziale a favore del partecipante, fatto nuovo e diverso da quello dedotto alla prima udienza.

Ne consegue che detta eccezione è tardiva e che è stata assolta la condizione di procedibilità di cui al D.lgs. n. 28/2010 in ragione del deposito, da parte dell'attrice, del verbale di mediazione conclusosi con esito negativo.

4. *Sull'istanza di chiamata in causa della terza.*

Non può essere accolta, per le medesime ragioni esplicitate nell'Ordinanza del 21.05.2025 che qui vengono integralmente richiamate¹, l'istanza di chiamata in causa della terza
P . . . reiterata dai convenuti nelle rispettive memorie conclusionali del 30.03.2026.

Sul punto è sufficiente aggiungere che, dalle generiche allegazioni dei convenuti, si evince che la domanda proposta in via riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti, si fonda sull'inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti con *"un accordo per il recupero in contesto stragiudiziale dei crediti della società*
P *derivanti dal mancato pagamento dei pedaggi da parte di soggetti di diritto elvetico, alle medesime condizioni di cui al contratto originario già intercorso tra le parti"*, inadempimento consistito nell'aver affidato detto incarico ad una società terza.

Se ne desume, con ogni evidenza, l'estraneità totale della terza
P . rispetto all'accordo in questione, intercorso, secondo le stesse prospettazioni dei convenuti, unicamente con l'attrice.

5. *Nel merito, sulla domanda attorea di accertamento negativo del credito.*

¹ Si riportano, di seguito, per comodità di lettura, le motivazioni esposte nell'Ordinanza di reiezione di differimento dell'udienza per chiamata di terzo: "(...) rilevato che, nello spiegare detta domanda verso la terza, STUDIO CATALE SA sembrerebbe prospettare non già una chiamata di terzo responsabile (o *laudatio actoris*), con estensione al terzo chiamato del medesimo titolo posto a fondamento della pretesa dell'attrice sostanziale, e neppure una chiamata a titolo di garanzia impropria, bensì l'esistenza di un rapporto con la terza, che esula dall'ambito di applicazione degli artt. 106, 107, 269, 167, 281 *undecies cpc* e che neppure viene adeguatamente specificato (si fa riferimento all'inadempimento della terza ad un contratto con la convenuta, non rinvenibile in atti e di cui non è allegato né provato il contenuto e si chiede il risarcimento dei danni che ne sarebbero conseguiti); considerato che, per tali ragioni, difettano i presupposti per la fissazione di nuova udienza ai fini della citazione della terza (...)".

Quanto al merito, le pretese attoree attengono all'accertamento dell'inesistenza dei crediti a titolo di compensi professionali e risarcimento dei danni fatti valere in via stragiudiziale dai convenuti, e si basano sulla mancata esecuzione, da parte dell 2 dello Y delle necessarie attività volte al recupero dei crediti, in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto del 2022, nonché sull'insussistenza di altri incarichi per attività di consulenza ulteriore rispetto a quella implicitamente inclusa in detto ultimo accordo.

Di contro, i convenuti, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva dell'attrice e, nel merito, hanno dedotto di aver diligentemente ottemperato agli incarichi ricevuti, eseguendo le attività di recupero dei crediti e di consulenza concordate.

5.1. Sotto il primo profilo, in particolare, i convenuti hanno sostenuto che l'attrice non avrebbe interesse all'accertamento negativo dei crediti in questione in quanto, per un verso, le richieste di pagamento contestate sarebbero rivolte a terzi estranei al giudizio e, per altro verso, mancherebbe la prova dell'invio di un'ingiunzione formale di pagamento, nonché di pregiudizi concreti subiti e della possibilità di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Ebbene, detti assunti non sono condivisibili, rinvenendosi, con riguardo alle domande di accertamento negativo proposte dall'attrice, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.

Sul punto, occorre richiamare l'orientamento consolidato della SC, secondo cui *“l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento sussiste quando la contestazione che altri faccia del diritto dell'attore sia attuale e determini uno stato di oggettiva incertezza (Cass. n. 2736 del 1997, cfr. anche Cass. n. 14134 del 1999, 6046 del 2000). L'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore od un atto e non considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto ed attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto (Cass, 21 giugno 1993 n. 6859)”* (Cass. n. 13186/2003).

Pertanto, laddove vengano prospettate, come nella specie, azioni di mero accertamento, è necessario verificare, al fine di valutare l'esistenza o meno dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., la concomitante esistenza dei seguenti requisiti: i) una contestazione attuale del diritto o della situazione soggettiva di cui l'istante si afferma titolare e da cui deriva uno stato di oggettiva

incertezza sull'esistenza di un certo rapporto giuridico; ii) un pregiudizio concreto e attuale, che tuttavia, può anche non implicare necessariamente la lesione di un diritto; iii) un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile al di fuori della tutela giurisdizionale (Cass. n. 16162/2015).

Nel caso in esame, dette condizioni sussistono, atteso che l'attrice ha specificamente contestato l'esistenza dei crediti per compensi professionali per cui è causa, allegando la necessità – resa attuale dall'invio di diffide di pagamento da parte dei convenuti con minaccia di procedere giudizialmente in caso di mancato pagamento nel termine concesso (cfr. le richieste di pagamento delle fatture comprese nei doc. da n. 10 a n. 44 prodotti dall'attrice), nonché di comunicazione di costituzione in mora da parte della terza intervenuta (cfr. doc. n. 57 e n. 58 dell'attrice) – di evitare di dover far fronte a richieste di pagamento di somme non dovute, eliminando così l'incertezza in ordine all'esistenza o meno dei crediti, risultato questo non conseguibile se non in via giudiziale.

5.2. Destituita di fondamento, risulta, altresì, l'eccezione, sollevata dai convenuti, di difetto di legittimazione ad agire, da riqualeificarsi in termini di difetto di titolarità, da parte dell'attrice, del rapporto di diritto sostanziale fatto valere e della facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento negativo dei crediti di cui alle fatture comprese nei doc. da n. 10 a n. 44 prodotti dall'attrice (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n. 23721).

Ebbene, le richieste di pagamento dei compensi in questione attengono alle attività che i convenuti affermano essere state da loro eseguite in forza del contratto d'opera professionale del 25.05.2022, mediante il quale l'attrice ha conferito al convenuto  l'incarico di recupero stragiudiziale di crediti derivanti dal mancato pagamento dei pedaggi da parte di utenti esteri, ivi compresi quelli elvetici, in qualità di procuratrice speciale/mandataria delle società autostradali italiane titolari dei crediti in questione (doc. n. 3 dell'attrice).

Ne è conferma il fatto che, nelle fatture e nelle richieste di pagamento ivi allegate e inviate anche all'attrice, i convenuti si riferiscono espressamente a compensi e/o danni *“in relazione al contratto di recupero credito in Svizzera per pedaggi autostradali insoluti, non pagati dai proprietari dei veicoli con targa elvetica”*, precisando che *“il contratto de quo è stato sottoscritto in data 25.05.2022 con la  , qualificatasi vostra mandataria”*.

Dalla lettura del contratto del 25.05.2022 si evince che l'attrice mandataria si è impegnata in via diretta a provvedere al pagamento dei compensi professionali maturati dal convenuto, con l'accordo

che che, in mancanza di espressa pattuizione sulla liberazione dei debitori principali, comporta l'accollo da parte di ~~X~~ di detti debiti in via solidale con le società mandanti nei cui confronti si sono direttamente prodotti gli effetti dell'incarico conferito per loro conto (cfr. art. da n. 7 a n. 9.3 del contratto sub doc. n. 3 dell'attrice in cui, tra l'altro, viene stabilito che *"resta inteso e convenuto tra le parti che ~~X~~ provvederà a corrispondere in favore della ~~Y~~ il compenso pattuito ai sensi dei sopra indicati art. 9 e punto 9.1. per l'attività stragiudiziale e ciò unicamente all'atto dell'effettivo pagamento da parte del debitore di quanto da questi dovuto [...]"*).

Sussiste, per quanto detto, la titolarità in capo all'attrice rispetto al lato passivo del rapporto di diritto sostanziale e la legittimazione a far valere le pretese di pagamento dei compensi di cui alle fatture prodotte, e di conseguenza, ad agire nel presente giudizio per accertarne l'inesistenza.

Sotto questo profilo, si osserva che non vi è, nel caso di specie, la necessità di integrare il contraddittorio rispetto alle società terze mandanti, atteso che la pattuizione circa l'obbligo di pagamento diretto da parte della mandataria attrice ~~X~~ .. nei confronti del convenuto ~~Y~~

– riconducibile allo schema dell'accollo – configura un'ipotesi di solidarietà sul lato passivo che non dà luogo a litisconsorzio necessario, bensì facoltativo (in termini si veda *ex multis* Cass. n. 2854/2016 secondo cui *"L'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati"*, negli stessi termini anche Cass. n. 34899/2022, e Cass. n. 30003/2021 secondo cui *"l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati"*).

Ancora, contrariamente a quanto sembrano sostenere i convenuti, neppure ricorrono ragioni di opportunità tali da giustificare l'estensione del contraddittorio ai condebitori solidali, atteso che, al contrario, l'intervento in giudizio delle numerose società mandanti comporterebbe senza dubbio un aggravio in termini di economia processuale e rapida conclusione del giudizio incompatibile con le esigenze di celerità che informano il rito semplificato di cognizione per cui ha optato l'attrice.

5.3. Quanto ai criteri di riparto dell'onere della prova applicabili al caso di specie, le domande e le eccezioni delle parti giustificano il richiamo ai principi consolidati della SC, affermati in materia di opera professionale ma anche, ad esempio, in tema di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023), secondo cui *“in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”* e ciò *“indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria”* (cfr. Cass. n. 9706/2024 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva rigettato una domanda di accertamento negativo di credito attinente a fatture per attività di ricerca, studio e valutazione di fattibilità, progetto di ristrutturazione immobiliare, coordinamento rilievi, ecc.).

Sono condivisibili, invero, gli argomenti addotti dalla Corte a sostegno dell'applicabilità degli ordinari criteri di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale anche nelle ipotesi di accertamento negativo del credito, quali la necessità: *i)* di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo a fronte di iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte, che si troverebbero altrimenti gravati dall'onere, in concreto non sempre agevole, di provare fatti negativi; e *ii)* di evitare l'ingiustificata inoperatività dei criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi e, in particolare, di quello secondo cui è più ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

Per quanto detto, vengono in rilievo i criteri di riparto dell'onere di prova costantemente invalsi nelle controversie in materia di contrattuale, e nello specifico, di contratto ex art. 2230 c.c., secondo cui grava sul professionista che deduce l'esecuzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale come titolo del diritto al proprio compenso l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del relativo incarico e la corretta esecuzione delle prestazioni ivi assunte (art. 1218 c.c.; cfr. ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351; in materia di opera professionale vedi Cass. n. 20902/2023).

Venendo al caso di specie, l'attrice ha contestato, per un verso, l'esistenza dei crediti per compensi professionali e per risarcimento danni richiesti dal convenuto  con fatture comprese nei documenti da n. 10 a n. 56 in ragione della generica descrizione dei fatti posti a fondamento delle pretese in questione e, soprattutto della mancata esecuzione dell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti oggetto del contratto del 25.05.2022 (si vedano il ricorso introduttivo e, a titolo esemplificativo, le comunicazioni PEC sub doc. n. 12, 16, 20, 23, 30 e ss. dell'attrice), e, per altro verso, il conferimento al convenuto  in proprio di un incarico ulteriore per l'attività di mera consulenza professionale.

In particolare, viene contestata l'esistenza dei crediti per un totale di € 106.544,13 relativi alle fatture n. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 del 04.10.2023 aventi ad oggetto *“residuo 40% del compenso professionale [...] come da contratto del 25.05.2022”* e *“risarcimento danni da inadempimento contratto del 25.05.2022”*, n. (doc. n. 10, 14, 18, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 44 dell'attrice).

Ebbene, l'esistenza del titolo a sostegno delle richieste di pagamento dei compensi professionali di cui alle fatture citate risulta provata, essendo agli atti il contratto d'opera professionale del 25.05.2022 con cui l'attrice ha conferito a  l'incarico di recupero stragiudiziale di crediti derivanti dal mancato pagamento dei pedaggi da parte di utenti esteri, ivi compresi quelli elvetici, in favore delle società autostradali italiane titolari dei crediti in questione (doc. n. 3 dell'attrice).

Ciò posto, non è chiaro quale sia l'oggetto delle fatture in questione, essendosi  convenuto limitato a chiedere, quanto ai propri compensi, il pagamento del *“residuo 40% del compenso professionale”* relativo al contratto d'opera professionale del 25.05.2022.

Laddove dette scarse indicazioni si riferiscano alle attività eseguite in forza dell'incarico professionale da ultimo sottoscritto, occorre rilevare che, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dall'attrice sia in sede stragiudiziale sia negli atti difensivi del presente processo, secondo cui il convenuto  non ha eseguito le attività oggetto dell'incarico necessarie per poter maturare il diritto al compenso² quest'ultimo, in tal senso onerato, non ha provveduto ad allegare

² Si veda pag. 43 del ricorso introduttivo in cui si afferma *“Invece, la richiesta di pagamento, del residuo 40% dei compensi che, il Catale afferma essergli dovuto risulta slegato da ogni indicazione in merito agli stessi incassi che, si suppone essere stati ricevuti dalla ricorrente; manca l'indicazione dell'importo e dell'utente che avrebbe saldato l'importo oggi richiesto”* nonché, a titolo esemplificativo, la comunicazione PEC sub doc. n. 16 dell'attrice in cui si afferma *“i compensi legali richiesti ineriscono il pagamento di attività mai svolte [...] così come risulta del tutto infondata la richieste di risarcimento dei danni prima ancora logicamente che, poi, giuridicamente”*.

specificamente né a dimostrare l'adempimento delle obbligazioni professionali assunte, difettando qualsivoglia prova orale o documentale da cui evincersi l'effettiva esecuzione di attività stragiudiziali utili al recupero dei crediti in questione, quali ad esempio l'invio ai debitori di diffide/intimazioni di pagamento, di formali atti di costituzione in mora, ecc.

Nello specifico, non sono idonei ai fini della prova dell'esecuzione di attività professionali tali da giustificare il diritto al compenso i documenti prodotti da , atteso che:

- le comunicazioni e-mail sub doc. A, contenenti apprezzamenti sui risultati del lavoro svolto, non hanno alcun valore confessorio e/o di riconoscimento dell'attività professionale eseguita in quanto del tutto generiche e risalenti al 25.02.2021, ossia ad un periodo precedente alla stipula del contratto d'opera professionale del 25.05.2022 al quale si riferiscono le fatture contestate dall'attrice, sicché si tratta di affermazioni, con ogni evidenza, non riferibili all'attività professionale eseguita in forza dell'incarico assunto successivamente all'invio di dette comunicazioni;
- il fatto che le parti abbiano deciso di fondare insieme una società di diritto svizzero è irrilevante in quanto non se ne può in alcun modo desumere la corretta esecuzione, da parte del convenuto, delle singole prestazioni oggetto dell'incarico professionale assunto con il contratto del 2022;
- non è vi è alcuna specifica allegazione né prova del fatto che le somme accreditate sui conti correnti della società attrice sub doc. C siano con certezza riferibili a pagamenti eseguiti dagli utenti esteri a saldo dei pedaggi autostradali dovuti in conseguenza di attività professionale di recupero effettivamente eseguita da  in adempimento del contratto del 2022;
- non ha valore probatorio il prospetto di incassi sub doc. G, contenente un elenco di clienti, pedaggi e somme asseritamente pagate, in quanto non firmato, privo di provenienza certa, non con sicurezza riferibile alle attività eseguite dal convenuto in forza del contratto del 2022 e inidoneo a dimostrare l'effettivo adempimento dell'incarico e l'incasso di somme in ragione del recupero.

Né a conclusioni diverse potrebbe addivenirsi in ipotesi di assunzione delle prove orali e di esibizione richieste nella memoria ex art. 281 *duodecies* comma 4 primo termine c.p.c. e nella memoria conclusionale, in quanto genericamente formulate e inidonee a dimostrare l'effettiva esecuzione di attività professionali tali da giustificare la maturazione del diritto al compenso, non avendo il convenuto specificamente descritto e circostanziato le attività eseguite e non potendosi in ogni caso desumere dalla contabilità o da altri contratti dell'attrice, in caso di accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., la riferibilità degli eventuali incassi ivi rinvenuti ad attività professionali eseguite dal convenuto, in mancanza di documenti significativi in tal senso, come ad esempio, richieste di pagamento, diffide, costituzioni in mora, ecc.

Non è escluso, tuttavia, che mediante dette fatture il convenuto : Y , abbia inteso, piuttosto, chiedere il pagamento del 40% delle somme incassate in virtù delle attività di recupero dei crediti oggetto dell'incarico del 2022, assumendone l'indebita percezione da parte dell'attrice.

Ebbene, in questo caso anche laddove si supponesse l'incasso da parte dell'attrice di somme a tale titolo – circostanza nella specie rimasta indimostrata – non vi sarebbero comunque i presupposti per il riconoscimento di detti crediti in capo al convenuto, atteso che l'art. 9.4 del contratto d'opera professionale del 25.05.2022 stabilisce espressamente che spettava all'attrice e non a Y

“un importo pari al 40% delle somme effettivamente incassate da Y a titolo di compensi professionali per il recupero crediti di cui al superiore art. 7” per l'attività di back office e di supporto nello svolgimento dell'attività di recupero crediti oggetto dell'accordo.

A ciò si aggiunga che il convenuto non ha allegato specificamente né dimostrato, a fronte delle contestazioni dell'attrice, l'esistenza dei fatti costitutivi a sostegno delle richieste di pagamento con oggetto *“risarcimento danni da inadempimento contratto del 25.05.2022”*, non avendo chiarito, neppure sotto il profilo assertivo, in cosa sarebbe consistito questo inadempimento e quali pregiudizi avrebbe causato.

Inoltre, difetta la prova del conferimento da parte dell'attrice a Z in proprio, di un incarico ulteriore per attività di consulenza professionale aggiuntiva e diversa dall'attività di recupero crediti stragiudiziale di cui al contratto del 2022, quale titolo alla base del credito per compensi professionali di mera consulenza oggetto dell'atto di cessione del 12.12.2022 in favore della terza L (cfr. punto A delle premesse di detto atto in cui si legge che *“il cedente vanta un credito per l'attività di sola consulenza professionale svolta durante gli anni 2016-2022 [...] nei confronti della X (già Y), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Y [...] con tassativa esclusione di tutti i rapporti per cui essa società X era a propria volta procuratrice speciale da parte di Enti e società terze italiane”*).

Infine, nessuna prova è stata fornita dal convenuto a sostegno dell'eccezione secondo cui alcune delle attività oggetto delle domande attoree di accertamento negativo del credito, sarebbero state svolte in esecuzione di altri incarichi professionali: sul punto, infatti, è dirimente la circostanza della mancanza di dimostrazione circa l'effettiva esecuzione di prestazioni d'opera professionale ad opera de Z e del Y

Per quanto detto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di accertamento negativo dei crediti, inclusi quelli che convenuti e terza intervenuta volontariamente assumono

essere stati ceduti a quest'ultima – di cui parimenti non è stata dimostrata l'esistenza - con assorbimento delle ulteriori domande attoree di accertamento della loro titolarità.

6. *Sulle domande riconvenzionali di risarcimento ed ex art. 96 c.p.c. dei convenuti.*

6.1. Devono, invece, essere rigettate in quanto infondate le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti in sede di costituzione, atteso che, con riguardo a quelle avanzate dal convenuto Y

:

i) non vi è alcuna prova del fatto che l'attrice ha percepito la somma complessiva di € 58.530,00 pari al 40% dei compensi professionali pagati dai debitori svizzeri, importi che, in ogni caso, la stessa avrebbe diritto a trattenere laddove li avesse incassati in forza dell'art. 9.4 dell'accordo del 25.05.2022 (la mancata esecuzione di attività di back office è stata, infatti, tardivamente dedotta da convenuti per la prima volta in memoria conclusionale);

ii) difettano l'allegazione specifica e la prova dell'esistenza di raggiri o artifici o dell'imposizione di una diminuzione del compenso *“per motivi legati agli utenti ed alle mandanti”* perpetrati dall'attrice in danno al convenuto e di pregiudizi risarcibili ai sensi dell'art. 1440 c.c., atteso che, invece, da quanto emerge dal testo del contratto del 25.05.2022 le parti contraenti hanno dato atto che *“il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe congruo e soddisfacente per l'incarico conferito e che la presente scrittura è stata oggetto di libera contrattazione”* (cfr. art. 9.3 del doc. n. 3 dell'attrice);

iii) il convenuto ha dedotto in maniera del tutto generica e non ha dimostrato, mediante la produzione di documenti idonei o la formulazione di prove orali adeguate, di aver sostenuto costi in ragione della mancata concessione dello “svincolo dal segreto professionale” poi rilasciato dalla Commissione per l'avvocatura del Tribunale di Lugano, non potendosi considerare tale la mera nota di onorario sub doc. L che Z ha a sé intestato e inviato in proprio;

iv) a prescindere dall'esistenza o meno dell'incarico per il recupero stragiudiziale dei crediti della società P derivanti dal mancato pagamento dei pedaggi da parte di soggetti di diritto elvetico o della plausibile aspettativa di ottenerlo, è dirimente, ai fini del rigetto di detta domanda, il fatto che non vi sono elementi utili a dimostrare l'esistenza di pregiudizi effettivi subiti dal convenuto, sub specie di danno emergente o lucro cessante, in ragione dell'inadempimento dell'attrice, mancando l'allegazione specifica e la prova di esborsi correlati alle attività di recupero eseguite nonché di ragionevoli probabilità di ottenere l'incasso dei pedaggi

dovuti dai debitori svizzeri quale presupposto per il sorgere del diritto al compenso professionale perso;

v) difettano l'allegazione e la prova anche di spese sostenute o di occasioni contrattuali perse risarcibili a titolo di responsabilità precontrattuale, in conformità al pacifico orientamento della SC secondo cui è ristorabile sotto questo profilo unicamente l'interesse negativo (contrapposto all'interesse cosiddetto positivo all'adempimento di un contratto validamente concluso) riconducibile alle *“spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto”* e alla *“perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte”* (Cass. n. 30186/2021; Cass. n. 24625/2015);

vi) la domanda riconvenzionale così formulata: *“per la somma che sarà accertata in corso di causa quale danno concretamente sofferto sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, per l'inadempimento contrattuale (e solo in ipotesi precontrattuale ricorrendone i presupposti) - limitatamente al recupero credito dei pedaggi autostradali in Svizzera con la presentazione della Istanza di conciliazione”*, è da reputarsi inammissibile sotto un duplice profilo, e in particolare, per essere stata promossa dal convenuto per la prima volta oltre il termine, previsto a pena di decadenza, per il deposito della comparsa di costituzione, ossia con la memoria ex art. 281 *duodecies* comma 4 primo termine c.p.c., e per essere stata formulata in modo del tutto generico e indeterminato sia sotto il profilo del *petitum* sia della *causa petendi*, non essendo stato specificato a quale istanza di conciliazione o titolo si riferisce, quali sarebbero i danni subiti e in che cosa sarebbe consistito l'inadempimento contrattuale dell'attrice.

Parimenti prive di fondamento risultano le domande riconvenzionali proposte dal convenuto

2 in proprio, atteso che:

i) difettano l'allegazione specifica e la prova dei fatti costitutivi posto a fondamento della domanda di condanna dell'attrice alla restituzione *“della somma di € 91.003,27 indebitamente trattenuta e percepita quale 40% dei compensi professionali pagati dai debitori svizzeri (Tot. euro 227.508,18) a fronte del contratto del 15.9.2020”*, non essendovi alcuna dimostrazione dell'esecuzione da parte sua delle attività professionali previste dall'incarico del 2020, né tantomeno della percezione da parte dell'attrice di pagamenti provenienti dai debitori svizzeri;

ii) difetta, in capo a Z in proprio, la titolarità del rapporto di diritto sostanziale posto a fondamento delle domande di condanna dell'attrice, rispettivamente, al risarcimento del danno pari a € 27.463,04 subito in ragione della mancata concessione dello svincolo dal segreto professionale e di quelli ulteriori patiti in conseguenza dell'inadempimento all'incarico di recupero crediti per la società P, in quanto sia il contratto del 25.05.2022 cui si riferiscono le richieste di svincolo sia la comunicazione e-mail sub doc. 11 riguardano esclusivamente Y e non Z in proprio;

iii) il convenuto non ha dimostrato, mediante la produzione di documenti idonei o la formulazione di prove orali adeguate, di aver sostenuto costi per essersi difeso dinanzi alla Commissione di disciplina degli Y a fronte dell'esposto presentato dall'attrice, non potendosi considerare tale la mera nota di onorario sub doc. 10 che l'Z ha a sé intestato e inviato in proprio.

Per quanto detto, le domande riconvenzionali dei convenuti devono essere integralmente rigettate.

6.2. Priva di fondamento risulta, altresì, la domanda avanzata dai convenuti volta ad ottenere la condanna dell'attrice al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento nel merito della domanda attorea di accertamento negativo del credito.

7. *Sulle istanze di prova reiterate dai convenuti*

Le istanze di prova riproposte dai convenuti all'atto della precisazione delle conclusioni devono essere disattese, in quanto del tutto irrilevanti ai fini del decidere, come da provvedimenti istruttori adottati in corso di causa, qui confermati.

8. *Sulle spese di lite.*

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dei convenuti e della terza intervenuta con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle di istruttoria, trattazione e decisione (l'istruttoria è stata solo documentale e la causa è stata decisa con sentenza a seguito di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.).

Sono poste a carico dei convenuti e della terza intervenuta, altresì, le spese della mediazione, con liquidazione in base ai parametri di cui al D.m. 10.3.2014, n. 55, come aggiornati dal D.m.

13.8.2022, n. 147, per la sola fase dell'attivazione, non essendosi le successive svolte per mancata partecipazione delle parti invitate a parteciparvi (si veda il verbale di mediazione agli atti).

La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1) accerta e dichiara l'inesistenza di crediti verso X derivanti dai contratti tra questa e Y, Z del 15.04.2016, del 15.09.2020 e del 25.05.2022, con assorbimento delle ulteriori domande attoree;

2) rigetta le domande riconvenzionali e di risarcimento ex art. 96 c.p.c. di Y e Z;

3) condanna Y, Z e L, in solido tra loro, a rimborsare a X le spese di lite che si liquidano € 1.214,00 per esborsi non imponibili, € 14.170,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e le spese della mediazione che si liquidano in € 1.370,00 per compensi di Avvocato, IVA e CPA. come per Legge.

Firenze, 15.5.2026.

Il Giudice

Dott. Silvia Orani